

STUDIO PERINETTO LORENZO

DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

CODICE FISCALE PRN LNZ 51P14 L219F - PARTITA I.V.A. 01507470019
10121 - TORINO - CORSO MATTEOTTI, 44 - TEL. 011 5623588 (3 LINEE R.A.) - FAX 011 5624225

Torino, lì 17 settembre 2013

Circolare n. 6/2013

Oggetto: novità di fine estate.

Gentile Cliente,

con la presente siamo ad anticiparLe alcuni dei temi che saranno approfonditi nel convegno che lo Studio sta organizzando per la giornata di **venerdì 11 ottobre p.v. alle ore 15.00:**

- A) IMU.....pag.1;
- B) responsabilità solidale negli appalti.....pag.3;
- C) Incentivi all'occupazione.....pag.4;
- D) DURC.....pag.4;
- E) società a responsabilità limitatapag.4;
- F) quadro RW.....pag.5.

A) ABOLIZIONE DELLA PRIMA RATA IMU 2013 e ALTRE NOVITA' SULLA FISCALITA' DEGLI IMMOBILI – D.L. 102/2013

Analizzando uno degli argomenti più dibattuti durante la pausa estiva e in particolare le diverse versioni che hanno portato all'abolizione del pagamento della prima rata IMU, precedentemente sospesa e differita al 16 settembre 2013, si ritiene utile fornire alcune informazioni e precisazioni sul D.L. n. 102/2013 approvato lo scorso 31 agosto.

L'art.1 del D.L. in oggetto stabilisce che **“per l'anno 2013 non è dovuto il pagamento della prima rata dell'IMU” riferita ai seguenti immobili:**

- 1) **abitazione principale e relative pertinenze**, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici);
- 2) **unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie** a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 3) **alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)** o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93, D.P.R. n. 616/1977;
- 4) **terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali** di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8, D.L. n. 201/2011, e successive modificazioni.

Si precisa che **l'abolizione riguarda ESCLUSIVAMENTE la prima rata** la cui scadenza era stata in precedenza rinviata al 16 settembre. Ora però la partita è aperta sulla seconda rata. L'eliminazione del pagamento della seconda rata dell'IMU sugli immobili sopra elencati, la cui scadenza è fissata al 16 dicembre p.v., non è ancora stata prevista.

Per il momento esiste solo un volontà in tal senso, ma tale previsione è subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie.

Infatti per comprendere le difficoltà operative nell'individuare le misure utili a reperire le risorse finanziarie in grado di coprire le minori entrate determinate dall'esenzione dell'IMU sulle abitazioni principali, può essere utile fare un breve cenno sulle ipotesi già avanzate prima di raggiungere la versione definitiva del D.L. n. 102/2013.

Innanzitutto sembrava che il principio di alternatività IMU-IRPEF fosse stato parzialmente eliminato. Infatti secondo la prima bozza in circolazione del D.L. n. 102/2013 a partire dal periodo di imposta 2013 (quindi UNICO 2014) si procedeva con la reintroduzione della tassazione IRPEF, sia pure in misura del 50% dell'imponibile, sugli immobili considerati "a disposizione", cioè ne abitazione principale, ne affittati. In pratica le seconde case "sfitte" avrebbero dovuto essere nuovamente soggette ad imposizione. Invece, nel testo definitivo del provvedimento la norma è stata cancellata e quindi i predetti immobili ed i terreni agricoli continuano ad essere sottratti all'imposizione ai fini delle imposte sui redditi.

Se da un lato sono stati privilegiati i contribuenti "persone fisiche" che detengono immobili a disposizione, dall'altro lato è venuta meno l'ipotesi di sostegno alle imprese e agli esercenti arti e professioni che inizialmente prevedeva la possibilità di considerare in deduzione, rispettivamente dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, il 50% dell'IMU versata nel 2013. Probabilmente la deducibilità sarà valutata nuovamente all'interno della Legge di Stabilità 2014.

Dopo aver brevemente analizzato gli scenari che hanno determinato l'emanazione del D.L. in analisi la possibile evoluzione della norma, può essere utile approfondire ancora alcuni casi per i quali è prevista l'abolizione della prima rata sull'abitazione principale:

- **Abitazioni contigue**

Come chiarito dalla circolare 3/DF/2012, l'abitazione principale deve essere costituita da **una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto**, a prescindere dalla circostanza che si utilizzino di fatto quale abitazione principale più unità immobiliari distintamente iscritte in catasto. In tale ipotesi, solamente una delle unità in questione può fruire dell'abolizione della prima rata dell'**IMU**, mentre per le altre unità immobiliari l'imposta deve essere stata regolarmente corrisposta il 17 giugno scorso. Nel caso di unità immobiliari contigue, per poter applicare l'abolizione dell'imposta è necessario procedere all'accatastamento unitario delle due unità immobiliari.

- **Coniugi con residenze diverse**

Un'altra situazione che può presentarsi con una certa frequenza riguarda i coniugi che risiedono in abitazioni diverse, ma entrambe di proprietà degli stessi. Con riferimento a tale circostanza, secondo quanto precisato dalla circolare n. 3/DF/2012, è necessario distinguere due casi:

- gli immobili sono situati nello stesso Comune, nel qual caso solo uno degli stessi (a scelta dei coniugi) può fruire dell'abolizione della prima rata **IMU**, mentre per l'altro si rende applicabile l'imposta in misura ordinaria;
- gli immobili sono situati in due Comuni diversi, nel qual caso per entrambi gli immobili si applica l'abolizione della rata dell'**IMU**, a condizione che i due coniugi vi abbiano stabilito la residenza e la dimora.

Relativamente alla fattispecie in questione, è bene evidenziare che se i due immobili, situati nei due comuni diversi, sono di proprietà al 100% del coniuge che vi dimora e vi risiede, gli stessi sono considerati entrambi abitazione principale. Diversamente, se le due unità immobiliari sono in comproprietà tra i coniugi, ciascuno dei due deve trattare come seconda casa metà dell'immobile in cui non risiede.

Esempio

I coniugi Verdi detengono in comproprietà, al 50% ciascuno, due abitazioni situate a Torino e Genova. Il marito risiede e dimora nell'immobile di Torino, la moglie in quello di Genova. In tale ipotesi, essendovi una comproprietà tra i due soggetti:

- il marito considera abitazione principale l'immobile di Torino (per il 50%), mentre per quello di Genova deve corrispondere l'imposta nella misura ordinaria con riferimento al 50% di possesso;
- la moglie considera abitazione principale l'immobile di Genova (per il 50%), mentre per quello di Torino deve corrispondere l'imposta nella misura ordinaria per la quota del 50% di proprietà.

- **Immobile assegnato all'ex coniuge – diritto di abitazione**

Secondo quanto stabilito ai soli fini dell'**IMU**, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento giudiziale di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio, si considera effettuata a titolo di diritto di abitazione. Ciò comporta che, **ai soli fini IMU**, il soggetto passivo dell'imposta è in ogni caso l'ex coniuge assegnatario, anche se non proprietario dell'immobile.

Pertanto, nell'ipotesi in cui l'abitazione sia assegnata al coniuge non proprietario, egli diventa l'unico soggetto passivo, ferma restando l'abolizione della prima rata se tale soggetto risiede e dimora nell'abitazione assegnata. In capo all'altro coniuge proprietario dell'immobile, non si avrà alcuna conseguenza impositiva ai fini **IMU**, poiché lo stesso non è considerato soggetto passivo del tributo, con la conseguenza che il coniuge non assegnatario potrà fruire dei benefici di abitazione principale con riferimento ad un altro immobile di sua proprietà in cui risiede e dimora.

Esempio

In sede di separazione, l'abitazione di proprietà al 100% del marito viene assegnata alla moglie, che vi risiede e vi dimora con i figli. Il marito, tuttavia, procede all'acquisto, nello stesso Comune di altra unità immobiliare abitativa, in cui stabilisce la residenza e la dimora. In tal caso:

- la moglie, in relazione all'ex casa coniugale assegnata, fruisce dell'abolizione della prima rata dell'**IMU** (il marito è "estraneo" ai fini **IMU** per tale immobile);
- il marito, per il nuovo immobile acquistato nello stesso Comune, beneficia della medesima abolizione della prima rata, in quanto vi ha stabilito la dimora e la residenza.

Per concludere la trattazione dell'argomento si segnala infine che tra le novità del D.L. in analisi gli articoli 4 e 5 si riferiscono rispettivamente:

- alla riduzione dell'aliquota inerente la cedolare secca;
- alle disposizioni in materia di TARES (imposta sui rifiuti).

Per quanto riguarda la cedolare secca è in previsione la riduzione dal 19% al 15% per gli immobili locati in forza di contratti di affitto concordato. Si precisa che l'aliquota del 21% prevista per i contratti di locazione a libero mercato invece rimane invariata.

Per quanto riguarda la TARES, il comma 1 dispone che "per il 2013" il Comune "può" graduare le tariffe della componente rifiuti della TARES oltre che – come l'attuale norma indica – sulla base dei criteri di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, anche sulla base di due ulteriori classi di criteri ripresi in sostanza dalla disciplina TARSU, l'art. 65, D.Lgs. n. 507/1993, richiamando l'esigenza del rispetto del principio "chi inquina paga" con un esplicito riferimento all'art. 14 della Direttiva comunitaria sui rifiuti n. 2008/98, la cui portata appare, peraltro, ben più generale rispetto allo scopo di orientare la graduazione del prelievo tra le diverse categorie omogenee di utenti-contribuenti, perseguito da questa norma.

B) RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI

Nel campo degli appalti, in materia di responsabilità fiscale e sanzionatoria, il "Decreto Sviluppo" (D.L. n. 83/2012) prevedeva un regime di responsabilità solidale per l'appaltatore e una responsabilità sanzionatoria per il committente sia in relazione alle ritenute fiscali di lavoro dipendente sia in materia di IVA.

Con il D.L. n. 69/2013 è stato invece eliminato il riferimento all'IVA: a partire dal 22 giugno 2013, data di entrata in vigore del D.L. n. 69/2013, non è più necessaria alcuna verifica della controparte contrattuale in relazione ai versamenti IVA; resta invece immutata la disciplina riguardante le ritenute fiscali di lavoro dipendente.

Pertanto, prima di effettuare qualunque pagamento con riferimento a contratti di appalto/subappalto stipulati o rinnovati dal 22 giugno 2013:

- l'appaltatore deve richiedere al subappaltatore l'asseverazione di un soggetto qualificato (o un'autocertificazione) attestante che i versamenti delle ritenute fiscali sui debiti in oggetto, già scaduti a tale data, siano stati correttamente eseguiti; fino all'esibizione della documentazione l'appaltatore può sospendere i pagamenti nei confronti dell'subappaltatore;
- il committente deve comportarsi in maniera analoga nei confronti dell'appaltatore, sul quale ricade l'onere di fornire tutta la documentazione rilasciata da tutti i subappaltatori; fino all'esibizione della documentazione il committente può sospendere i pagamenti nei confronti dell'appaltatore.

In caso di assenza della documentazione (o di irregolarità nei versamenti) l'appaltatore risponde in solido verso l'erario con il subappaltatore nei limiti del corrispettivo dovuto, mentre il committente è passibile di una sanzione da 5.000,00 a 200.000,00 euro.

E' stato inoltre eliminato ogni riferimento al DURT (Documento Unico di regolarità tributaria) che doveva essere rilasciato dagli uffici provinciali dell'Agenzia delle Entrate per via digitale e certificata, che attestava l'inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi scaduti e non estinti alla data di pagamento del corrispettivo o di parte di esso.

Nulla cambia invece, in tema di solidarietà, negli appalti di opere o servizi in relazione agli obblighi previdenziali ed assicurativi dei lavoratori.

C) INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Il D.L. n. 76/2013 ha introdotto alcune agevolazioni per l'assunzioni di giovani di età inferiore a 30 anni e di donne di qualsiasi età. Tali agevolazioni consistono in un contributo erogato direttamente dall'INPS pari ad un massimo di 650,00 euro per ogni lavoratore. L'agevolazione si può ottenere sia per le assunzioni a tempo indeterminato che determinato, purché il lavoratore soddisfi determinati requisiti personali.

Un'altra agevolazione consiste nel 50% dell'indennità ASpI percepita dal disoccupato a beneficio del datore di lavoro che assuma un soggetto in disoccupazione e che percepisca tale prestazione.

Per entrambe le agevolazione è tuttavia necessaria attendere le modalità operative da parte dell'INPS.

D) NOVITA' SUL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC)

Il "Decreto del Fare" (L. 98/2013) ha esteso la validità del DURC a 120 giorni, indipendentemente da che si tratti di appalti pubblici o di lavori privati. L'art. 31 della legge stabilisce che il documento possa essere utilizzato per l'intero periodo della sua validità quadrimestrale, riguardante le varie fasi dell'appalto per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, anche se diverse da quelle per cui è stato espressamente acquisito. Solo per il pagamento del saldo finale sarà necessario un nuovo Durc indipendentemente dalla presenza di quelli precedenti ancora in corso di validità.

Viene ulteriormente ribadito che in caso di inadempienza riscontrata a seguito della richiesta del Durc, sia che questa avvenga da parte del privato che di una stazione appaltante pubblica, l'istituto che si occupa dell'emissione è tenuto ad informare l'impresa o il consulente del lavoro (o entrambi nella migliore delle ipotesi), tramite posta certificata, invitandolo alla regolarizzazione entro 15 giorni. Solo in caso di regolarizzazione il Durc sarà rilasciato regolare.

Nel caso in cui l'inadempienza sia riscontrata a seguito di richiesta diretta del Durc da parte di una stazione appaltante pubblica, quest'ultima dovrà trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente a quello risultante da tale inadempienza, il quale sarà successivamente versato dalla stazione all'istituto creditore.

E) NOVITA' IN MERITO ALLA DISCIPLINA CODICISTICA DELLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Il D.L. n. 76/2013 ha introdotto alcune rilevanti novità in tema di disciplina codicistica delle società a responsabilità limitata, riguardanti:

- abolizione della Società a responsabilità limitata a capitale ridotto;
- abolizione delle limitazione in merito alla "compagine sociale" della Società a responsabilità limitata semplificata;
- modifica delle modalità di versamento del capitale sociale per le Società a responsabilità limitata (tradizionali).

In seguito alla recente disposizione di legge citata, dunque, non è più possibile procedere alla costituzione di S.R.L. a capitale ridotto.

Per quanto attiene alla S.R.L. semplificata è stato abolito la limitazione inerente l'età delle persone fisiche partecipanti (35 anni); restano invece fisse le ulteriore specifiche di tale modello societario:

- capitale sociale compreso fra 1 e 9.999,99 euro;
- versamento integrale in fase di costituzione;
- conferimento a copertura del capitale sociale esclusivamente in denaro;
- compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche.

Amministratori della S.R.L. semplificata secondo la nuova normativa potranno essere soci e persone fisiche non soci.

Per quanto concerne poi le Società a responsabilità limitata (tradizionali) la recente normativa ha modificato le modalità di versamento del capitale sociale, il quale non andrà più versato (per almeno il 25%) presso un istituto di credito antecedentemente la data di costituzione, ma dovrà essere liberato dai soci in sede di costituzione mediante consegna “nelle mani” dei neo-nominati amministratori, i quali dovranno essere fisicamente presenti in sede di costituzione per ricevere il versamento e dunque rilasciare una “certificazione” di liberazione del medesimo.

Il requisito di contestualità rispetto all’atto di costituzione non consente dunque di ipotizzare la possibilità di operare il versamento da parte dei soci mediante bonifico, in quanto al momento della costituzione non potrà esistere il conto corrente sociale su cui indirizzare l’operazione bancaria.

Il versamento dovrà dunque essere effettuato con strumenti che:

- da un lato permettano il rispetto della normativa anti-riciclaggio, secondo cui sono vietati movimenti di denaro contante superiori a euro 1.000,00;
- dall’altro diano la possibilità agli amministratori di avere certezza del versamento al fine della loro responsabilità in merito alla “formazione” del capitale sociale.

Tali considerazioni determinano l’impossibilità di utilizzare strumenti quali assegni bancari (che non la verifica di copertura immediata) imponendo, di fatto, il ricorso alla emissione di un assegno circolare intestato alla costituenda da consegnarsi nelle mani degli amministratori che provvederanno dunque al versamento del medesimo sul conto corrente sociale che dovrà essere “aperto” ad esito della procedura di costituzione.

F) SEMPLIFICAZIONE DEL QUADRO RW

La Legge 6 agosto 2013 n. 97 in vigore a far data dal 4 settembre u.s. riscrive, tra l’altro, le regole previste per la compilazione del quadro deputato al monitoraggio degli investimenti, delle attività e degli immobili detenuti all’estero (RW).

L’intervento, esortato dalla Commissione europea (caso Eu Pilot 1711/11/Taxu), ha come obiettivo quello di rendere le sanzioni sul monitoraggio fiscale maggiormente aderenti al principio di proporzionalità nonché quello di semplificare gli adempimenti di compilazione.

In merito all’intervento semplificativo si rileva l’abolizione delle sezioni dedicate ai trasferimenti da, verso o sull’estero (sezione I e II) mentre il regime sanzionatorio per la mancata indicazione delle attività detenute all’estero si attesterà tra il 3 e il 15% del valore dell’attività non dichiarata (contro il precedente dal 10 al 50%) con raddoppio in caso di detenzione in paesi black list (dal 6 al 30%). Si sottolinea che è applicabile il principio del favor rei: le nuove sanzioni si applicano anche per il passato a condizione che il provvedimento di irrogazione non sia già divenuto definitivo.

Di contro si estende la platea dei soggetti interessati alla compilazione del quadro in quanto saranno tenuti all’adempimento anche quei soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, ne sono “titolari effettivi”.

Non mancano i dubbi interpretativi in merito alla cancellazione della precedente soglia, euro 10.000,00, al di sotto della quale il modello RW non doveva essere compilato ed alla sostituzione dell’espressione “le persone fisiche ... che al termine del periodo d’imposta detengono investimenti all’estero” con la più ampia “le persone fisiche ... che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero” dalla quale sembrano rilevare, ai fini della compilazione, anche eventuali detenzioni in periodi infrannuali. Si rimane quindi in attesa di chiarimenti da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Augurandovi una buona “ripresa”, Vi aspettiamo al convegno dell’11 ottobre nel quale verranno ampiamente trattate, in aggiunta agli argomenti di cui sopra, le novità in materia giuslavoristica introdotte dal D.L. n. 76/2013 e delle quali vi abbiamo dato notizia con la ns. circolare n. 5/2013 del 02 luglio u.s..

Lorenzo Perinetto